



Data: 11/01/11

Prot.: H1.2011.0000735

Ai Direttori Generali
Ai Direttori Sanitari
Ai Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione Medici
Aziende Sanitarie Locali

LORO SEDI

OGGETTO: Decreto 30 novembre 2010 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Patente di guida, prime indicazioni.

In data 27 dicembre 2010, sulla Gazzetta Ufficiale n. 301, è stato pubblicato il decreto in oggetto "Recepimento della direttiva 2009/112/CE della Commissione del 25 agosto 2009, recante modifica della direttiva 91/439/CEE del Consiglio concernente la patente di guida", in vigore a far data dal giorno 11 gennaio 2011.

Con tale decreto vengono introdotte importanti modifiche alla precedente disciplina, in relazione ai requisiti fisici - e ai correlati accertamenti medici – per il rilascio e la conferma della validità della patente di guida per i soggetti con patologie a carico dell'apparato visivo, diabetici e epilettici.

Si introducono inoltre disposizioni specifiche relative all'obbligo di conservazione della documentazione sanitaria e si conferma la possibilità di porre limitazioni alla guida per motivi medici (come già previsto dal Decreto del Ministero dei Trasporti del 30 settembre 2003 n. 40 T).

La lettura della norma pone la necessità di dover acquisire dalle competenti istituzioni alcuni chiarimenti sia sotto il profilo giuridico che il profilo tecnico, ed in particolare:

- al Garante della privacy relativamente alla disposizione di comunicare alla Motorizzazione Civile le fattispecie previste dal Decreto stesso ("diplopia recente o perdita improvvisa della visione da un occhio"; "crisi ipoglicemica grave anche al di fuori delle ore di guida"; "comparsa di crisi epilettica iniziale o isolata");
- al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in merito alle discrepanze tra le nuove disposizioni e la modulistica di cui al Regolamento di esecuzione del Codice della strada (art 331).

Ciò premesso, si forniscono le seguenti prime indicazioni per l'applicazione della norma:

Allegato I

VISTA

Sono stabiliti nuovi limiti per l'acutezza visiva binoculare, sia per le patenti del "gruppo 1" sia per quelle del "gruppo 2".

La certificazione per i monocli, precedentemente di competenza delle Commissioni mediche locali, potrà essere rilasciata dal medico monocratico quando tale condizione di monoclo sussista da almeno sei mesi.

Per quanto riguarda gli altri requisiti (campo visivo, visione crepuscolare, sensibilità al contrasto ...) si ritiene che, in fase di prima applicazione, salvo successive indicazioni, gli accertamenti potranno essere effettuati con modalità e attrezzatura già utilizzata, eseguendo accurata valutazione di semeiotica clinica ed inviando alla valutazione specialistica i casi che non risultino nella norma.

Si ricorda che la documentazione specialistica acquisita va tenuta agli atti per almeno 5 anni.

Allegato II

DIABETE

Viene confermata la competenza del medico monocratico - previa acquisizione del parere del diabetologo - per la certificazione di idoneità dei casi senza complicazioni; in caso di presenza di comorbidità, il giudizio di idoneità è demandato alla Commissione medica locale.

In ogni caso, per la definizione dei limiti temporali di validità – da stabilirsi di volta in volta – si dovrà tener conto del giudizio espresso dallo specialista diabetologo.

Allegato III

EPILESSIA

Il Decreto in questione prevede che *“Una persona che ha una crisi epilettica iniziale o isolata o perde conoscenza deve essere dissuasa dalla guida”*.

Si conferma la competenza della Commissione medica locale per la valutazione e il giudizio di idoneità di tali pazienti, che dovrà tener conto della nuova classificazione e delle relative limitazioni previste.

La documentazione sanitaria acquisita deve essere tenuta agli atti per almeno 10 anni.

Le certificazioni saranno per ora rilasciate utilizzando i modelli già in uso integrando con il rilievo del possesso dei nuovi requisiti.

Si raccomanda di fornire adeguata informazione delle innovazioni introdotte dal decreto in oggetto, in particolare per le condizioni cliniche sopra riportate, alle strutture specialistiche territoriali e ai medici di Medicina Generale.

Infine si sottolinea la necessità di garantire il raccordo con i locali Uffici della Motorizzazione civile, per una efficace collaborazione finalizzata al perseguimento degli obiettivi della norma, evitando al contempo ogni possibile disagio agli utenti soprattutto in fase di prima attuazione.

Distinti saluti

Il Direttore Generale
Dr. Carlo Lucchina

